



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, n.977 recante *“Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di enti locali”*;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali, approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la l.r. 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Provvedimenti in tema di Autonomie Locali”*;

VISTA la l.r. 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale”* ;

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni recante *“Norme sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”*;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art.12, comma 3 concernente il riconoscimento del valore legale degli atti della pubblica amministrazione dalla data di loro inserimento nei siti telematici degli enti;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo n. 68;

VISTA la circolare dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali prot. n. 3212 del 24 settembre 2007, n. 15, con la quale sono state diramate le direttive in merito alle modalità di presentazione dell'atto di dimissioni da parte dei consiglieri degli enti locali;

VISTA la nota prot. n. 4181 del 02/05/2025, acquisita al protocollo generale del Dipartimento delle Autonomie Locali al n. 7819 del 06.05.2025, con la quale il Segretario del Comune di **Sinagra (ME)** ha comunicato le contestuali dimissioni dalla carica di n.5 consiglieri comunali su 10 (dieci) assegnati all'Ente, e *“l'impossibilità oggettiva di procedere alla sostituzione, non residuando più alcun consigliere nella lista elettorale”* dei consiglieri dimissionari;

VISTA la nota prot. n. 4554 del 09/05/2025 acquisita al protocollo generale del Dipartimento delle Autonomie Locali al n. 8189 del 12/05/2025 con la quale il segretario ha trasmesso la nota delle dimissioni dei consiglieri comunali presentata al protocollo comunale n. 4176 in data 02/05/2025 con accluso il documento di identità di ciascuno;

VISTO che l'articolo 53 comma 3 dell'O.R.EE.LL., approvato con l.r., 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni prevede che *“Il Consiglio decade altresì quando per dimissioni o altra causa abbia perduto la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, e questi, nei casi previsti dalla legge, non siano stati sostituiti”*;

CONSIDERATO che C.G.A.R.S. con la sentenza n. 793 del 16 ottobre 2024 ha chiarito che l'articolo 53 comma 3 dell'O.R.EE.LL., approvato con l.r., 15 marzo 1963, n. 16 regola una fattispecie distinta e alternativa a quella di cui all'articolo 11, comma 2 della le L.R. 35 del 1997, rinvenendo i suoi presupposti per la decadenza del consiglio comunale nelle dimissioni di metà dei consiglieri assegnati al comune *“se non si fa luogo alla surroga dei dimissionari (perché non ci sono candidati disponibili...)”* ipotesi, quest'ultima, in concreto verificatasi per il Consiglio comunale di Sinagra;

CONSIDERATO che il C.G.A.R.S. con il parere n. 435/1994 ha chiarito che *“ai sensi dell’articolo 53 comma quarto, dell’ordinamento degli enti locali della Regione Siciliana è automatico l’autoscioglimento del consiglio comunale che abbia perduto la metà dei consiglieri e il decreto del Presidente della Regione che lo accerta ha valore dichiarativo”*;

RILEVATO che le dimissioni predette hanno determinato la riduzione del numero dei consiglieri e la perdita della metà dei Consiglieri assegnati al Comune senza alcuna possibilità di procedere alla surroga, con la conseguenza di doverne dichiarare la decadenza, ai sensi dell’articolo 53 dell’O.R.EE.LL., approvato con l.r., 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO pertanto che ai sensi dell’articolo 53 dell’O.R.EE.LL., approvato con l.r., 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni, si rende necessario dichiarare la decadenza del Consiglio comunale di Sinagra (ME) provvedendo, contestualmente, ai sensi dell’articolo 55 dell’Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni, alla nomina di un commissario straordinario cui attribuire i poteri in sostituzione dell’organo decaduto fino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale;

CONSIDERATO altresì, che il predetto Commissario deve risultare in possesso requisiti prescritti dall’art. 55 dell’O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, del divieto di cumulare più di due incarichi conferiti dall’Amministrazione regionale o su designazione della stessa, stabilito dall’art. 49, comma 26, della l.r. 7 maggio 2015, n. 9, dell’osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario prescritto dall’art. 13, comma terzo, della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall’Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5 bis dell’art. 55 del Decreto Presidenziale n. 6 del 29 ottobre 1955, approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la nota prot.n. 2443 /GAB del 16/05/2025 di verifica dei requisiti;

VISTO il D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione legale sono quelli rilevati nell’ultimo censimento al 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20.01.2023 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 53 del 3 marzo 2023- Serie generale);

SU PROPOSTA dell’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per le motivazioni sopra esposte.

per i motivi specificati in premessa

DECRETA

Art. 1

Il Consiglio comunale di **Sinagra (ME)** è dichiarato decaduto.

Art.2

Il/la dott. Roberto Ribaudo, con la qualifica di Dirigente comunale in quiescenza, è nominato Commissario Straordinario presso il Comune di Sinagra (ME), in sostituzione del Consiglio comunale decaduto, fino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.

Art. 3

Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, in rapporto alla popolazione legale, rilevata nell’ultimo censimento del 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20.01.2023 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 53 del 3 marzo 2023- Serie generale) oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Art.4

Il presente sarà pubblicato sul sito della Presidenza della Regione ai sensi dell'art. 68 legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni, per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, della L.R. n. 5 del 5/4/2011.

Art. 5)

Avverso al presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni avanti al T.A.R. Sicilia – Palermo o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione.

Palermo, li 20 maggio 2025

L'ASSESSORE

Messina



ANDREA BARBARO MESSINA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORE REGIONE SICILIANA
16.05.2025 12:36:47 GMT+02:00

IL PRESIDENTE

Schifani



Documento firmato da:
RENATO SCHIFANI
20.05.2025 16:49:24 UTC